

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1992, n. 5

Norme sull'ordinamento della polizia municipale

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 65 dello Statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e della legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, i principi generali dell'ordinamento del personale dei Comuni addetto al servizio di polizia municipale.

Art. 2

*Potere regolamentare del Comune
nel settore della polizia municipale*

1. I Comuni, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dei Comuni approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 gennaio 1984, n. 6/L e delle leggi provinciali previste dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, emanano regolamenti per disciplinare il settore della polizia locale, urbana e rurale e per lo svolgimento del relativo servizio e la disciplina del personale ad esso addetto.

2. Ove non si proceda alla costituzione del Corpo di polizia municipale, i Comuni provvedono ad integrare il regolamento organico del personale dipendente con apposite disposizioni per gli addetti al servizio di polizia municipale, nel rispetto della disciplina della funzione disposta dalle leggi provinciali ai sensi dell'articolo 9, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 3

*Collaborazione fra i Comuni
per lo svolgimento del servizio di polizia municipale*

1. I Comuni possono esercitare compiti di polizia municipale ed il relativo servizio anche in forma consortile o associata; possono inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il conseguimento di obiettivi comuni.

LEGGE REGIONALE
19 luglio 1992, n. 5

2. Il personale di polizia municipale può essere distaccato o comandato a svolgere le proprie funzioni presso altra amministrazione comunale per soddisfare esigenze di natura temporanea; in tal caso opera alle dipendenze dell'autorità locale dell'amministrazione suddetta mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali; i Comuni interessati, anche mediante apposite convenzioni, disciplinano rimborsi o compensazioni reciproche.

Art. 4

Dotazioni organiche dei servizi di polizia municipale

1. I Comuni, nel definire i propri organici, prevedono specifiche dotazioni organiche per gli addetti ai servizi ed ai Corpi di polizia municipale, nei limiti posti dalla legislazione vigente e secondo parametri fissati dalle leggi provinciali di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge.

Art. 5

*Compiti dei Comuni
nel settore della formazione e aggiornamento professionale*

1. I Comuni, singoli o associati, o le loro associazioni rappresentative a livello provinciale, concorrono alla formazione e aggiornamento professionale del personale addetto al servizio di polizia municipale, nell'ambito degli accordi di livello provinciale inerenti la formazione dei dipendenti dei Comuni, stipulati fra le organizzazioni sindacali e le associazioni rappresentative degli enti locali.

Art. 6

Revisione regolamenti comunali

1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad adottare o ad adeguare alle norme della presente legge e delle successive leggi provinciali i propri regolamenti riguardanti il personale addetto al servizio di polizia municipale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 luglio 1992

Il Presidente della Giunta regionale
ANDREOLLI

Visto:

Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento
(Caltabiano)

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti o menzionati.

Note all'art. 1:

L'art. 65 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, recita:

“Art. 65 - L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale”.

Con la legge 7 marzo 1986, n. 65 (G.U. 15 marzo 1986, serie generale, n. 62) è stata approvata la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale che stabilisce i principi fondamentali cui le leggi delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano devono conformarsi.

Le disposizioni della legge 65/1986 citata nell'art. 1, qui annotato, prevedono che i Comuni possano organizzare un servizio di polizia municipale (art. 1); individuano le funzioni del Sindaco (art. 2) e i compiti degli addetti al servizio di polizia municipale (art. 3); indicano i contenuti necessari dei regolamenti comunali del servizio di polizia municipale (art. 4); stabiliscono l'oggetto delle leggi regionali da adottare in materia (art. 6) nonché il contenuto minimo del regolamento comunale sullo stato giuridico del personale addetto al servizio di polizia municipale (art. 7).

La legge reca inoltre disposizioni sull'esercizio (connesso) delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza (art. 5).

Note all'art. 2:

L'art. 2 del D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n. 6/L, recante l'approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni, recita:

“Art. 2 (potere regolamentare) - 1. Il Comune, in conformità alle leggi, emana regolamenti sull'ordinamento degli uffici e del relativo personale, sull'ordinamento delle istituzioni pubbliche comunali, alle quali non siano applicabili le norme degli istituti di assistenza e beneficenza; sulla gestione del patrimonio e dei servizi; sui tributi; sulle materie di igiene, edilizia, polizia locale e sulle altre previste dalle leggi”.

L'art. 9 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, recante l'estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recita:

“Art. 9 - 1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel decreto del Presidente della Repubblica, 24 luglio 1977, n. 616, per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative della Regione e delle Province riguardanti le corrispondenti materie di rispettiva competenza elencate negli articoli 4, 5, 8 e 9 dello statuto.

2. Le funzioni amministrative in materia di “polizia locale, urbana e rurale” vengono disciplinate con legge provinciale nel rispetto dell'art. 9, punti 1 e 6, e dell'art. 20 dello statuto stesso.

LEGGE REGIONALE
19 luglio 1992, n. 5

3. Fra le funzioni amministrative trasferite alla Regione e alle Province con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le Regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”.

Il testo degli articoli 9 e 20 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:

“Art. 9 - Le Province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall’art. 5:

1. polizia locale urbana e rurale;
2. istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
3. commercio;
4. apprendistato; libretti di lavoro: categorie e qualifiche dei lavoratori;
5. costituzioni e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6. spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
7. esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell’Interno di annullare d’ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell’ambito dell’autonomia provinciale;
8. incremento della produzione industriale;
9. utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10. igiene e sanità ivi comprese l’assistenza sanitaria e ospedaliera;
11. attività sportive e ricreative con i relativi impianti e attrezzature”.

“Art. 20 - I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all’autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.

Ai fini dell’esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute ai Sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati”.